

T.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

Sez. I ter - Rg. 16498/14

Notificazione per pubblici proclami

In ottemperanza all'Ordinanza n. 2192/2016 REG. PROV. COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima Ter, depositata in data 19.02.2016.

II^ Ricorso per motivi aggiunti: rg. n. 16498/14, sez. I ter.

Ricorrenti: Gabriella Galizia, Raffaella Prete e Teresa Salzano (Avv. Francesco Marascio)

Amministrazione resistente: Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (avv. Elisa Caprio)

Controinteressati: Dott.ssa Valeria Anneschiarico, nata a Roma in data 23/08/1984 e residente in Roma, Largo Bacone n. 1; Dott.ssa Marzia Mensurati, nata a Roma, in data 5/6/1971 e residente in Roma, via Cassia, n. 515 (contumaci).

Oggetto: annullamento, previa sospensione cautelare, delle schede di valutazione prot. n. 1156 dell'11.12.2012, prot. n. 1665 del 12.12.2012, prot. n. 2186 e 2482 del 13.12.2012,

SUNTO DEL 2^ RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Le Dott.sse Gabriella Galizia, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 17/05/1983 e residente in Angri (SA), in via Brigadiere D'Anna 116 (C.F. GLZGRL83E57F912D), Raffaella Prete, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 19/05/1953 e residente in Nocera Inferiore, Via Marco Nonio Balbo 61/19 (C.F. PRTRFL53E59F912C) e Teresa Salzano, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 16/04/1954, e residente in Pagani, Via Carlo Tramontano 1 bis (SLZTRS54D56F912L), rappresentate e difese nel presente giudizio, dall'avvocato Francesco Marascio (C.F. MRSFNC79R13H501G) p.e.c. studiolegale@pec.marascio.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma alla via G.B. Martini, 2, giusta procura speciale *ad litem* in calce al ricorso principale, hanno impugnato le schede di valutazione prot. n. 1156 dell'11.12.2012, prot. n. 1665 del 12.12.2012, prot. n. 2186 e 2482 del 13.12.2012, esaminate in occasione dell'istanza di accesso agli atti richiesta dalle ricorrenti in data 8.1.2015, in occasione della quale è emerso che le schede di valutazione di alcuni partecipanti, in riferimento a cui è intervenuta la rettifica dei punteggi, sono state valutate non correttamente mediante l'attribuzione di un punteggio maggiore di quello ad essi effettivamente spettante.

MOTIVI DI RICORSO:

Violazione di legge. Violazione dell'art. 6 della legge 241/1990. Violazione del principio di "soccorso istruttorio". Violazione art. 8 del Bando. Violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, irragionevolezza, arbitrarietà.

Si è rilevato che con riferimento alle schede di partecipazione riguardati le associazioni:

- prot. n. 1156 - 11.12.2012 - 120, Referente Giorgia Guidotti;
- prot. n. 2482 - 13.12.2012 – 120 Referente Angelo Iannucci;
- prot. n. 2186 - 13.12.2012 – 120 Referente Margherita Santarsiero;
- prot. n. 1665 - 12.12.2012 – 120 Referente Verdiglione Alfonso.

Si è dedotto che proprio con riferimento all'indicazione del possesso dell'idoneità a precedenti concorsi, nonostante detti candidati siano incorsi in palesi e macroscopiche omissioni nell'individuazione degli estremi dell'atto, la Commissione, in modo del tutto illogico ed ingiustificato, ha comunque riconosciuto agli stessi il punteggio di punti 1 previsto per la voce "idoneità precedente concorso". Precisamente:

I. relativamente alla scheda di valutazione e annessa ricevuta, prot. n. 1156 - 11.12.2012 - 120, Referente Giorgia Guidotti, la Commissione valutatrice ha erroneamente riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria", sia stato indicato soltanto il numero del presunto provvedimento: "1093";

II. relativamente alla scheda di valutazione e annessa ricevuta, prot. n. 2482 - 13.12.2012 – 120 Referente Angelo Iannucci, la Commissione valutatrice ha erroneamente riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria", manchi del tutto il riferimento alla Regione che ha emesso il provvedimento: "DECR- DIRIG. N. 1136";

III. relativamente alla scheda di valutazione e annessa ricevuta, prot. n. 2186 - 13.12.2012 – 120 Referente Margherita Santarsiero, la Commissione valutatrice ha erroneamente riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria", manchi il riferimento alla tipologia dell'atto di riferimento: "REGIONE BASILICATA, POTENZA N. 6019";

IV. relativamente alla scheda di valutazione e annessa ricevuta, prot. n. 1665 - 12.12.2012 – 120 Referente Verdiglione Alfonso, la Commissione valutatrice ha erroneamente riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria", manchi il riferimento alla tipologia dell'atto di riferimento: "REGIONE TOSCANA, CONCORSO PER SEDI FARMACEUTICHE VACANTI O DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI PISTOIA, PROVVEDIMENTO N. 2175".

Ebbene, si è evidenziato che grazie al riconoscimento di tale punteggio, le associazioni appena indicate - con la sola eccezione della associazione prot. n. 1665 - 12.12.2012 – 120 Referente Verdiglione Alfonso – hanno ottenuto in graduatoria un punteggio superiore rispetto alle deducenti, ed in particolare, per quanto riguarda la domanda prot. n. 2186 -

13.12.2012 – 120 Referente Margherita Santarsiero, l'immotivato e ingiustificato riconoscimento del punteggio 42,39 ha fatto sì che in graduatoria sia posta in una posizione utile all'assegnazione della sede farmaceutica.

In conclusione, si è evidenziato che la valutazione espressa dalla Commissione rivela profili evidenti di illogicità, irrazionalità e manifesta disparità di trattamento, nonché di superficialità, incongruenza di istruttoria in riferimento schede di valutazione esaminate per ben due volte dall'organo valutatore.

ISTANZA CAUTELARE

Si è dedotto che il *fumus boni juris* risulta senz'altro dalla esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto che impongono di disporre l'annullamento di tutti gli atti impugnati.

Quanto al *periculum* si è evidenziato come nelle more della decisione del presente giudizio la rapida procedura selettiva – stante anche l'avvenuta approvazione della graduatoria – potrebbe avere certamente compiuto il proprio corso e potrebbe dunque intervenire l'assegnazione delle sedi messe a bando, con definitiva perdita della chance lavorativa per le ricorrenti.

Pertanto, si è chiesta la sospensione senza indugio gli atti oggetto di gravame oltre che dell'ulteriore prosieguo delle procedure di gara. Peraltro si è osservato come un accoglimento delle richieste misure cautelari, mediante sospensione degli atti di gara, non determinerebbe alcun *vulnus* per l'Amministrazione ma, al contrario, permetterebbe all'Amministrazione di perseguire il principio di certezza degli atti amministrativi e di non adottare ulteriori provvedimenti che potrebbero successivamente essere annullati, anche alla luce dei rilievi che sono stati mossi nel presente giudizio.

resistente.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa concessione della richiesta notifica per pubblici proclami, nonché previo accoglimento della spiegata domanda cautelare, annullare i provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti, unitamente ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.

Roma, 24 marzo 2016

Avv. Francesco Marascio